

Pubblicato il 12/06/2026

N. 01130/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00823/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ASTE
GIUDIZIARIE® SENTENZA

ASTE
GIUDIZIARIE®

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 823 del 2026, proposto da [REDACTED] in
Liquidazione Giudiziale (N. 5/2024), in persona del legale rappresentante *pro
tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Feliciano Ferrentino, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Salerno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e
difeso dagli avvocati Nicola Comunale, Roberto Malzone e Anna Attanasio, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

- a - del provvedimento del Direttore del Settore Sportello Unico Attività Produttive e Mercati del Comune di Salerno del 26.11.2025, comunicato in data 16.2.2026, con cui è stata disposta la decadenza delle autorizzazioni degli impianti pubblicitari su suolo pubblico intestate alla società [REDACTED] ordinandone la rimozione;
- b - della nota prot. 249614 del 9.10.2025, con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento di decadenza;
- c - ove e per quanto occorra, della nota prot. 205502 del 12.8.2025;
- d - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi inclusi, ove e per quanto occorra, l'art. 53 del Piano Generale degli Impianti e delle Pubbliche Affissioni (PGIP) e l'art. 3, comma 7, del Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Salerno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2026 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato e depositato, la società [REDACTED] operante nel settore dell'impiantistica pubblicitaria, ha impugnato il provvedimento adottato dal Comune di Salerno concernente la decadenza delle autorizzazioni per l'installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico, di cui all'elenco allegato alla nota comunale prot. n. 249614 del 9 ottobre 2025.

A fondamento del ricorso, ha allegato e dedotto che: risulta essere stata dichiarata fallita con sentenza n. 5/2024 del Tribunale di Salerno ed è attualmente in liquidazione giudiziale; nell'ambito della procedura concorsuale, il Curatore ha trasmesso agli uffici comunali note in data 19 febbraio 2024, 5 marzo 2024 e 14 aprile 2025, chiedendo la verifica delle concessioni e autorizzazioni intestate alla società; a seguito di tali interlocuzioni, il Comune di Salerno, rilevata una morosità nel pagamento del Canone Unico Patrimoniale (CUP) per le annualità dal 2021 al 2025, ha comunicato, con nota prot. n. 249614 del 9 ottobre 2025, l'avvio del procedimento di decadenza ai sensi dell'art. 53 del PGIP.; il Curatore ha depositato osservazioni in data 18 ottobre 2025, nell'ambito del procedimento, rappresentando profili attinenti alla disciplina della liquidazione giudiziale, con particolare riferimento allo spossessamento del debitore, alla non imputabilità alla procedura degli inadempimenti pregressi e al principio della *par condicio creditorum*; con provvedimento finale, il Comune di Salerno ha disposto la decadenza delle autorizzazioni, richiamando, tra l'altro, la natura non intimatoria della comunicazione di avvio del procedimento, la ritenuta impossibilità per la curatela di subentrare in rapporti autorizzatori considerati decaduti e l'intervenuto accertamento del credito dell'Ente nell'ambito della procedura concorsuale mediante insinuazione al passivo.

Tanto premesso in fatto, ha lamentato l'erroneità e l'illegittimità degli atti gravati e tanto sulla base dei seguenti motivi di ricorso.

I – Violazione della disciplina della liquidazione giudiziale – Violazione art. 53 PGIP e art. 3 Regolamento – Eccesso di potere.

Con il primo motivo la parte ricorrente ha lamentato che il provvedimento impugnato si fonderebbe su un'erronea applicazione della disciplina concorsuale.

L'apertura della liquidazione giudiziale determinerebbe, infatti, la separazione tra società *in bonis* e Curatela, che non è successore del debitore ma organo della procedura.

Ne conseguirebbe che gli inadempimenti anteriori non potrebbero essere imputati alla Curatela né costituire presupposto per la decadenza.

II – Violazione della *par condicio creditorum* – Sviamento di potere.

Con il secondo motivo è stato dedotta la violazione della *par condicio creditorum*.

A dire di parte ricorrente, il credito del Comune è concorsuale ed è stato insinuato al passivo, sicché dovrebbe essere soddisfatto secondo le regole della procedura.

La decadenza si tradurrebbe in un aggiramento della disciplina concorsuale e in una forma di soddisfacimento indiretto del credito, con conseguente sviamento di potere.

III – Violazione L. 241/1990 – Difetto di istruttoria e motivazione.

Con il terzo motivo è stato lamentato il difetto di istruttoria e motivazione.

L'avvio del procedimento sarebbe stato in concreto finalizzato alla rimozione della morosità mediante pagamento, in contrasto con il regime concorsuale.

Sarebbe, inoltre, erroneo il presupposto di una decadenza automatica, che invece richiede un atto espresso e costitutivo.

IV – Contraddittorietà dell'azione amministrativa.

Con il quarto motivo è stata eccepita la contraddittorietà dell'azione amministrativa.

Il Comune avrebbe, infatti, insinuato il proprio credito al passivo e, al contempo, ha attivato la decadenza per soddisfare indirettamente lo stesso credito, in elusione delle regole concorsuali.

V – Incompatibilità delle norme regolamentari con la disciplina concorsuale.

Con il quinto motivo la ricorrente si è doluta del fatto che l'art. 53 PGIP e l'art. 3 del Regolamento non possono essere applicati alla liquidazione giudiziale nel senso fatto proprio dall'Amministrazione.

Secondo la prospettazione ricorsuale, tali norme presupporrebbero un soggetto *in bonis* e non potrebbero essere utilizzate per imporre il pagamento di crediti concorsuali quale condizione per evitare la decadenza.

Sulla scorta delle descritte causali, la ricorrente ha invocato l'accoglimento del ricorso.

Si è costituito in giudizio il Comune di Salerno, il quale ha contestato le avverse deduzioni chiedendo il rigetto del ricorso.

All'udienza camerale dell'11 giugno 2026, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a..

DIRITTO

Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

Innanzitutto, il primo motivo non merita accoglimento.

Dagli atti di causa emerge che il Comune di Salerno ha disposto la decadenza delle autorizzazioni in applicazione dell'art. 53 del P.G.I.P., a seguito del mancato pagamento del C.U.P. relativo alle annualità dal 2021 in poi, costituente causa espressamente prevista di decadenza dal titolo autorizzatorio.

Tale causa si è perfezionata anteriormente o comunque indipendentemente dall'apertura della procedura concorsuale, sicché la successiva liquidazione giudiziale non è idonea a rimuoverne gli effetti, né ad incidere sulla legittimità dell'accertamento presupposto.

L'Amministrazione ha, inoltre, correttamente attivato il procedimento di cui all'art. 53, comma 4, del P.G.I.P., assegnando alla Curatela un termine non già per il pagamento dei debiti concorsuali, bensì per la dimostrazione dell'eventuale intervenuto adempimento della società *in bonis*, ovvero dell'insussistenza della causa di decadenza.

La disciplina applicata non risulta in contrasto con la normativa concorsuale, atteso che il provvedimento impugnato non ha imposto alla Curatela il pagamento di debiti anteriori, né ha inteso aggirare le regole della *par condicio creditorum*, ma si è limitato a prendere atto del venir meno del presupposto legittimante il mantenimento dei titoli autorizzatori.

Neppure può condividersi l'assunto secondo cui la Curatela potrebbe continuare a vantare la disponibilità delle autorizzazioni nonostante il verificarsi della causa di decadenza, trattandosi di effetto previsto direttamente dalla disciplina regolamentare e suscettibile di mero accertamento da parte dell'Amministrazione.

Non sussiste, pertanto, il dedotto vizio di difetto del presupposto, né la violazione della disciplina della crisi d'impresa, risultando corretta l'applicazione dell'art. 53 del P.G.I.P.

Peraltro, come già rilevato da questo Tribunale (sentenza n. 325/2019), le ragioni di interesse pubblico poste della disposta decadenza, risulta ancor più sussistenti, a seguito della dichiarazione di fallimento.

Se prima di questa vi era la possibilità che la debitrice avrebbe corrisposto le somme dovute, questa possibilità è venuta meno con la dichiarazione di fallimento, che di per sé ha reso sostanzialmente irreversibile l'inadempimento.

Il motivo deve quindi essere respinto.

Va pure detto che, contrariamente a quanto eccepito e lamentato, il provvedimento di decadenza impugnato non ha natura satisfattiva, né comporta alcuna azione di recupero del credito vantato dall'Amministrazione, che infatti risulta oggetto di insinuazione al passivo nella competente procedura concorsuale.

La misura adottata si colloca, invece, nell'ambito del distinto potere di gestione del titolo autorizzatorio e consegue al venir meno di un presupposto previsto dalla disciplina regolamentare, ossia il mancato pagamento del canone.

Non vi è pertanto alcuna violazione della *par condicio creditorum*, né alcuna interferenza con la procedura concorsuale, atteso che l'Amministrazione non ha attivato strumenti di esecuzione individuale, ma ha esercitato un potere autoritativo volto alla verifica della permanenza delle condizioni legittimanti il titolo.

Ne consegue che anche il secondo motivo deve essere respinto.

Parimenti, il terzo motivo di ricorso non è fondato.

Invero, il procedimento in oggetto non si è tradotto in una richiesta di pagamento dei debiti concorsuali, bensì nell'accertamento della sussistenza di una causa di decadenza prevista dalla disciplina regolamentare, rispetto alla quale l'eventuale pagamento costituisce solo una possibile modalità di rimozione dell'inadempimento da parte del soggetto obbligato.

Inoltre, non risulta che l'Amministrazione abbia omissa la valutazione della posizione della Curatela, avendo questa espressamente considerato la intervenuta liquidazione giudiziale, senza tuttavia rinvenire elementi idonei ad escludere la causa decadenziale. Non sussiste, pertanto, il dedotto vizio istruttorio né il vizio di motivazione.

Il terzo motivo deve quindi essere respinto.

Anche le censure articolate col quarto motivo non si rivelano meritevoli di condivisione, tenuto conto che il provvedimento impugnato non è volto al recupero del credito vantato dall'Amministrazione, ma si inserisce, come detto, nell'ambito del distinto potere di verifica e gestione dei titoli autorizzatori, esercitato in presenza di una causa di decadenza prevista dalla disciplina regolamentare.

La circostanza che il Comune abbia insinuato il proprio credito al passivo concorsuale attiene esclusivamente alla diversa sede di accertamento e soddisfacimento delle pretese creditorie e non incide sulla legittimità dell'esercizio del potere autoritativo finalizzato alla verifica della permanenza dei presupposti del titolo.

Non sussiste, pertanto, alcuna contraddittorietà dell'azione amministrativa, trattandosi di ambiti tra loro autonomi e non sovrapponibili.

Infine, le doglianze lamentate col quinto motivo di ricorso si rivelano prive di pregio.

Invero, le disposizioni richiamate nella fattispecie configurano una causa oggettiva di decadenza del titolo autorizzatorio, correlata al mancato pagamento del canone, applicabile alla generalità dei destinatari in condizioni di ordinaria operatività del rapporto concessorio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Gaetana Marena, Primo Referendario

Michele Di Martino, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Michele Di Martino

IL PRESIDENTE

Nicola Durante

IL SEGRETARIO

Nel caso di specie, la causa di decadenza risulta già maturata per effetto del protratto inadempimento della società *in bonis*, anteriormente all'apertura della procedura concorsuale, con conseguente legittima adozione del provvedimento impugnato in via dichiarativa e ricognitiva.

La sopravvenuta liquidazione giudiziale non è idonea a incidere su un presupposto decadenziale già perfezionatosi né a paralizzare il potere di accertamento dell'Amministrazione.

Quest'ultima, peraltro, non ha richiesto il pagamento dei canoni alla Curatela, ma si è limitata a verificare la sussistenza della causa di decadenza e la mancata rimozione della stessa.

Il quinto motivo deve pertanto essere respinto.

Alla stregua di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato, siccome infondato.

Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come richiamato dall'art. 26 c.p.a., tenuto conto che la decisione è stata resa all'esito di una controversia caratterizzata da profili interpretativi complessi, concernenti il coordinamento tra disciplina della liquidazione giudiziale e poteri autoritativi dell'Amministrazione in materia di gestione dei titoli concessori nonché il coordinamento di norme appartenenti a sistemi giuridici differenti (diritto concorsuale e disciplina amministrativa dei titoli abilitativi), con particolare riferimento ai limiti di incidenza della procedura concorsuale sui provvedimenti di natura autoritativa e alla qualificazione degli effetti dell'inadempimento pregresso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

